



## **Sistemi in economia e procedure alternative all'evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori pubblici e dei servizi di ingegneria e architettura. Direttiva generale.**

### **INDICE**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI</b>  | <b>4</b>  |
| Articolo 1. Finalità  | 4         |
| Articolo 2. Oggetto e fonti normative   | 4         |
| Articolo 3. Principi  | 5         |
| Articolo 4. Definizioni   | 5         |
| Articolo 5. Ambito soggettivo di applicazione                                       | 7         |
| Articolo 6. Responsabile del Procedimento   | 8         |
| <b>PARTE SECONDA - I SISTEMI IN ECONOMIA NEI LAVORI PUBBLICI</b>                    | <b>8</b>  |
| Articolo 7. Sistemi in economia e limiti di importo                                 | 8         |
| Articolo 8. Categorie di lavori   | 9         |
| Articolo 9. Divieto di frazionamento e obbligo di motivazione                       | 10        |
| Articolo 10. Amministrazione diretta  | 10        |
| Articolo 11. Cottimo fiduciario   | 10        |
| Articolo 12. Affidamento diretto  | 10        |
| Articolo 13. Contratti misti  | 11        |
| Articolo 14. Modalità e atti della procedura  | 11        |
| Articolo 15. Modalità di conclusione dei contratti                                  | 13        |
| Articolo 16. Piani di sicurezza   | 13        |
| <b>PARTE TERZA - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA</b>           | <b>14</b> |
| Articolo 17. Garanzie   | 14        |
| Articolo 18. Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in economia                | 15        |
| Articolo 19. Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta | 16        |
| Articolo 20. Certificato di regolare esecuzione                                     | 16        |
| Articolo 21. Subappalto   | 17        |
| Articolo 22. Varianti   | 17        |
| Articolo 23. Lavori complementari   | 17        |
| Articolo 24. Lavori d'urgenza   | 17        |
| Articolo 25. Lavori di somma urgenza  | 18        |



## **PARTE QUARTA - LE PROCEDURE NEGOZIATE SENZA BANDO NEI LAVORI PUBBLICI**

**18**

|  |    |
|--|----|
| Articolo 26. Unicità del prestatore                                    | 18 |
| Articolo 27. Gara deserta  | 19 |
| Articolo 28. Estrema urgenza   | 19 |
| Articolo 29. Opere di urbanizzazione                                   | 20 |
| Articolo 30. Lavori di importo inferiore a un milione di euro          | 21 |
| Articolo 31. Lavori nel settore dei beni culturali sottoposti a tutela | 21 |

## **PARTE QUINTA - ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER LAVORI**

**23**

|  |    |
|--|----|
| Articolo 32. Elenco aperto di operatori qualificati    | 23 |
| Articolo 33. Soggetti ammessi                          | 23 |
| Articolo 34. Organizzazione                            | 24 |
| Articolo 35. Modalità di iscrizione                    | 24 |
| Articolo 36. Aggiornamento                             | 24 |
| Articolo 37. Verifica del possesso dei requisiti       | 25 |
| Articolo 38. Selezione operatori economici da invitare | 25 |
| Articolo 39. Cause di sospensione dall'elenco          | 26 |
| Articolo 40. Cause di cancellazione dall'elenco        | 27 |
| Articolo 41. Pubblicità                                | 28 |

## **PARTE SESTA – SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**

**28**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Sezione Prima - Inquadramento</b> .....    | <b>28</b> |
| Articolo 42. Ambito oggettivo di applicazione | 28        |
| Articolo 43. Modalità di affidamento. Rinvio  | 29        |
| Articolo 44. Garanzie                         | 31        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Sezione Seconda – Elenco aperto di Operatori Economici Qualificati</b> ..... | <b>32</b> |
| Articolo 45. Elenco aperto di operatori economici qualificati                   | 32        |
| Articolo 46. Soggetti ammessi   | 32        |
| Articolo 47. Organizzazione   | 32        |
| Articolo 48. Selezione operatori economici da invitare                          | 33        |
| Articolo 49. Rinvio   | 34        |

## **PARTE SETTIMA – DISPOSIZIONI COMUNI**

**35**

|  |    |
|--|----|
| Articolo 50. Obblighi di trasparenza                               | 35 |
| Articolo 51. Contenuti della lettera di invito                     | 35 |
| Articolo 52. Comunicazioni, termine sospensivo e accesso agli atti | 38 |

## **PARTE OTTAVA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**39**



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Articolo 53. Disposizioni transitorie | 39 |
| Articolo 54. Entrata in vigore        | 39 |



## **PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1. Finalità**

1. La presente direttiva generale disciplina, nell'ottica del contenimento della spesa, i sistemi in economia e le altre procedure alternative all'evidenza pubblica, individuate nell'articolo 2, al fine di razionalizzare e semplificare gli affidamenti dei lavori pubblici e dei servizi di ingegneria e architettura e di garantire efficacia, efficienza ed economicità nello svolgimento dell'azione amministrativa.

### **Articolo 2. Oggetto e fonti normative**

1. Le disposizioni della presente direttiva generale disciplinano le modalità e i limiti per lo svolgimento, nell'ambito dei lavori, delle procedure in economia nonché delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui, rispettivamente, agli articoli 125, 204, comma 4 e agli articoli 57, comma 2, lett. a), b) e c), 122, commi 7 e 8 e 204, comma 1 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (di seguito "codice") e relative norme di attuazione di cui al d.P.R 5 ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163" (di seguito "regolamento").
2. Le disposizioni della presente direttiva generale disciplinano, altresì, le modalità e i limiti per lo svolgimento delle procedure in economia nell'ambito dei servizi di ingegneria e architettura, anche integrata, di cui agli articoli 91 del codice e 14, 48 e 252 del regolamento, ai sensi dell'articolo 125 del codice e 267 del regolamento, sulla base delle classificazioni di cui al Decreto del Ministro della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, n. 143, del 31 ottobre 2013, intitolato "*regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria*", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2013, in vigore dal 21 dicembre 2013.
3. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative disciplinate dalla presente direttiva generale si svolgono nel rispetto delle seguenti fonti normative e loro successive modifiche e integrazioni: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, legge



regionale 7 agosto 2007, n. 5 recante "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto", legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

4. Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva generale si rinvia alla normativa vigente in materia.

### **Articolo 3. Principi**

1. Le disposizioni della presente direttiva generale sono finalizzate ad assicurare che gli affidamenti tramite i sistemi in economia e le altre procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, si svolgano nel rispetto dei principi di tempestività e correttezza; gli affidamenti devono, altresì, rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché quello di pubblicità, con le modalità indicate nella presente direttiva generale.

### **Articolo 4. Definizioni**

1. Ai fini della presente direttiva generale si intende per:

**Amministrazione:** la Presidenza e gli Assessorati dell'amministrazione regionale.

**Stazione appaltante:** la Presidenza nonché ciascun Assessorato dell'amministrazione regionale.

**Direzione Generale LL.PP.:** la Direzione generale dell'Assessorato competente in materia di lavori pubblici.

**Responsabile del procedimento:** il responsabile del procedimento nominato dall'Amministrazione ai sensi della L. n. 241 del 1990 e dell'articolo 8, comma 6 della L.r. n. 5 del 2007 ovvero dell'articolo 10 del codice.

**Osservatorio:** l'Osservatorio regionale di lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'articolo 63 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5.



**Operatori economici:** i soggetti di cui all'articolo 34 e 90 del codice, qualificati ai sensi della normativa vigente per l'esecuzione, rispettivamente, di opere e lavori pubblici e la prestazione dei servizi di ingegneria e architettura.

**Categorie di lavorazioni:** lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali (OG) o di opere specializzate (OS) individuate nell'allegato A del regolamento e s.m.

**Classifiche di importo:** soglie di importo, determinate dall'articolo 61 del regolamento e s.m. ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione.

**Attestazione SOA:** l'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata ai sensi dell'articolo 40 del codice da una SOA (Società Organismo di Attestazione), regolarmente autorizzata ai sensi degli articoli 64 e seguenti del regolamento, per classi di importo e categorie di opere, generali e specializzate, di cui all'Allegato "A" del regolamento e s.m.

**Cottimo fiduciario:** la procedura negoziata in cui l'Amministrazione consulta gli operatori economici selezionati tramite Elenco aperto di operatori economici qualificati per l'esecuzione di lavori ovvero tramite indagine di mercato e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto.

**Lavori in amministrazione diretta:** lavori occasionali e discontinui per i quali non necessita l'intervento di un'impresa organizzata.

**Importo dei lavori:** l'importo stimato per l'esecuzione dei lavori, al lordo degli oneri di sicurezza, I.V.A. esclusa.

**Eventi imprevisti:** situazioni, eventi o circostanze impreviste al momento dell'aggiudicazione o della stipula del contratto originario e sopravvenute nel corso dell'esecuzione della prestazione principale, che determinano la necessità di eseguire opere o servizi complementari non previsti dalle parti.

**Eventi imprevedibili:** Gli eventi e le circostanze oggettivamente non prevedibili e non programmabili dall'Amministrazione con una ordinaria e ragionevole diligenza, con perizia e prudenza, tenuto conto dei mezzi disponibili, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, della normativa e delle buone prassi nel settore di riferimento. Tra questi eventi rientrano il caso fortuito e la forza maggiore.



**Avviso pubblico lavori:** Avviso predisposto dalla Direzione Generale LL.PP. per l'istituzione dell'Elenco Lavori.

**Elenco Lavori:** Elenco aperto di operatori economici qualificati, istituito presso la Direzione generale LL.PP., al fine di razionalizzare e semplificare la fase di individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta nei sistemi in economia e nelle procedure negoziate senza bando;

**Servizi di ingegneria e architettura:** i servizi di ingegneria e architettura, anche integrata, di cui all'Allegato IIA, categoria 12, CPC 867, elencati negli articoli 91 del codice e 252 del regolamento, gli studi di fattibilità di cui all'articolo 14 del regolamento e i servizi di verifica di cui agli articoli 112 del codice e 44 e seguenti del regolamento.

**Servizi tecnici:** i servizi di ingegneria e architettura, anche integrata, elencati negli articoli 91 del codice e 252 del regolamento (ricompresi nell'Allegato IIA, categoria 12, CPC 867 del codice).

**Altri servizi tecnici:** gli studi di fattibilità di cui all'articolo 14 del regolamento e i servizi di verifica di cui agli articoli 112 del codice e 44 e seguenti del regolamento (ricompresi nell'Allegato IIA, categoria 12, CPC 867 del codice).

**Avviso pubblico servizi tecnici:** Avviso predisposto dalla Direzione Generale LL.PP. per l'istituzione dell'Elenco Servizi Tecnici.

**Elenco Servizi Tecnici:** Elenco aperto di operatori economici qualificati, istituito presso la Direzione Generale LL.PP., al fine di razionalizzare e semplificare la fase di individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta nei sistemi in economia e nelle procedure negoziate senza bando.

## **Articolo 5. Ambito soggettivo di applicazione**

1. La presente direttiva generale si applica alla Presidenza e a tutti gli Assessorati dell'amministrazione regionale.
2. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3 della L.r. n. 5 del 2007 possono adottare, ciascuno secondo il proprio ordinamento, la presente direttiva generale.



## **Articolo 6. Responsabile del Procedimento**

1. Per ogni procedimento finalizzato all'affidamento e all'esecuzione dei lavori o dei servizi di ingegneria e architettura di cui alla presente direttiva generale, l'Amministrazione nomina un responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il responsabile del procedimento, salvo diversa indicazione, è il dirigente competente per materia avente capacità di spesa che adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi finali.
3. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato negli avvisi e negli inviti.

## **PARTE SECONDA - I SISTEMI IN ECONOMIA NEI LAVORI PUBBLICI**

### **Articolo 7. Sistemi in economia e limiti di importo**

1. I lavori in economia possono essere eseguiti mediante amministrazione diretta, mediante procedura di cottimo fiduciario, ovvero in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
2. I lavori in economia possono essere eseguiti in forma mista, quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, entro i limiti di importo di cui al comma 5 dell'articolo 125 del codice e s.m., nel rispetto delle norme contenute nella presente direttiva generale.
3. L'affidamento mediante cottimo fiduciario è ammesso per lavori di importo fino a 200.000 euro, ai sensi dell'articolo 125, comma 8 del codice e s.m.
4. L'affidamento in amministrazione diretta è ammesso fino a 50.000 euro, ai sensi dell'articolo 125, comma 5 del codice e s.m.
5. I lavori in economia relativi ai beni di interesse storico, artistico e archeologico di cui all'articolo 198 del codice possono essere eseguiti entro i limiti di importo di seguito indicati, ai sensi dell'articolo 204 del codice e s.m.:
  - a) in amministrazione diretta, fino all'importo di 300.000 euro;
  - b) per cottimo fiduciario, fino all'importo di 300.000 euro.
6. Per lavori di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, di cui all'ultimo capoverso del comma 8 dell'articolo 125 del codice e s.m., è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.



## Articolo 8. Categorie di lavori

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'Allegato I della presente direttiva generale, recante *“Elenco delle tipologie di lavori rientranti nelle categorie generali di cui all'articolo 125, comma 6 del codice”*, in relazione alle specifiche competenze dell'Amministrazione, nell'ambito delle seguenti categorie generali, ai sensi del comma 6 dell'articolo 125 del codice e s.m.:
  - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del codice;
  - b) manutenzione di opere o di impianti;
  - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
  - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
  - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
2. Per “manutenzione” si intende sia la manutenzione ordinaria, sia la manutenzione straordinaria.
3. Per la categoria “interventi non programmabili in materia di sicurezza” si intende ogni ipotesi di opere o lavori finalizzata a garantire l’incolumità pubblica come, a titolo esemplificativo:
  - a) gli interventi su reti di servizi qualora sia necessario assicurare il funzionamento del servizio pubblico al fine di garantire la sicurezza pubblica, igienica o sanitaria;
  - b) gli interventi atti a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
  - c) gli interventi in materia di sicurezza che, seppure già programmati, siano divenuti improcrastinabili in seguito ad eventi imprevedibili;
  - d) la messa in sicurezza o lo sgombero dei fabbricati
4. Per “lavori necessari alla compilazione dei progetti” si intendono tutti gli interventi propedeutici alla progettazione ricompresi tra le categorie di lavori di cui al comma 1 come le opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, i rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale, le indagini geognostiche, gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse, le opere per verificare in scala le previsioni progettuali.



5. L'affidamento in economia è inoltre consentito per i lavori relativi ai beni di interesse storico, artistico e archeologico di cui all'articolo 198 del codice, nei casi previsti dall'articolo 204 del codice e s.m.

#### **Articolo 9. Divieto di frazionamento e obbligo di motivazione**

1. E' vietato frazionare artificiosamente qualsiasi lavoro, al solo fine di eludere i limiti di importo di cui all'articolo 7 e consentire l'applicazione delle procedure di cui alla presente direttiva generale.
2. Il ricorso alle procedure di cui al presente atto deve essere opportunamente motivato. La mancata espressa motivazione costituisce illegittima sottrazione dei relativi affidamenti alle ordinarie procedure concorsuali.

#### **Articolo 10. Amministrazione diretta**

1. Nell'amministrazione diretta i lavori sono effettuati con materiali e mezzi appositamente acquistati o noleggiati e con personale assunto per l'occasione nel rispetto delle procedure sull'accesso al pubblico impiego, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
2. La spesa complessiva dei lavori in amministrazione diretta è contenuta entro il limite di cinquantamila euro, I.V.A. esclusa.

#### **Articolo 11. Cottimo fiduciario**

1. Con la procedura negoziata del cottimo fiduciario l'esecuzione dei lavori, in relazione alla specifica natura, avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei e qualificati, da individuare attraverso l'Elenco Lavori, ovvero, fino alla costituzione dell'Elenco Lavori, previa indagine di mercato.
2. L'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

#### **Articolo 12. Affidamento diretto**

1. Per i lavori di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro di cui all'articolo 125, comma 8 del codice e s.m., è consentito l'affidamento diretto ad un operatore economico in possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-organizzativa previsti per le procedure ordinarie di scelta del contraente.



2. Il responsabile del procedimento seleziona l'operatore economico tra quelli idonei iscritti nell'Elenco Lavori nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
3. L'affidamento diretto per le ipotesi di somma urgenza è disciplinato dall'articolo 25.
4. In materia di obblighi di trasparenza, si applicano l'articolo 1, comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", di seguito "Legge Anticorruzione" e l'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", di seguito "Decreto Amministrazione Trasparente". Si rinvia all'articolo 50.

### **Articolo 13. Contratti misti**

1. Qualora in un intervento da eseguirsi mediante procedura in economia siano previsti contemporaneamente lavori, servizi e forniture ovvero lavori e servizi ovvero lavori e forniture, si applica l'articolo 14 del codice.
2. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.

### **Articolo 14. Modalità e atti della procedura**

1. L'Amministrazione manifesta con determinazione a contrarre, la propria volontà di ricorrere alle procedure in economia.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del codice la determinazione a contrarre individua gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici, i criteri di valutazione delle offerte, la motivazione, i fondi con cui far fronte alla spesa.
3. Per i lavori in economia di importo pari o inferiore a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, la determinazione a contrarre è sostituita dall'ordinativo di intervento emesso dal dirigente competente ovvero dal responsabile del procedimento, ove nominato, vistato dal dirigente competente.



4. Nei casi previsti dal presente atto, il responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, individua, sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'Elenco Lavori, almeno cinque operatori economici da invitare a presentare offerta, ove sussistano in tale numero soggetti idonei.
5. Gli operatori economici individuati con le modalità di cui ai commi precedenti, sono contemporaneamente invitati a presentare offerta con lettera di invito, recante gli elementi di cui all'articolo 51.
6. Nel caso di lavori di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro di cui all'articolo 125, comma 8 del codice e s.m., il responsabile del procedimento, in alternativa all'affidamento diretto, può invitare a presentare offerta, nel rispetto dei principi e delle condizioni e modalità di cui al comma 4, un numero di operatori inferiore a cinque.
7. I lavori sono affidati, con determinazione del dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento, all'operatore economico che ha presentato l'offerta migliore, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica dei requisiti generali, tecnico-organizzativi e, se del caso, economico-finanziari, previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo con la procedura ordinaria di affidamento dei contratti pubblici.
8. In virtù di quanto previsto dagli articoli 121 comma 1 e 125 comma 14 del codice, si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni d'ufficio, di sospensione del termine di stipulazione del contratto e di diritto di accesso agli atti. Si rinvia all'articolo 52.
9. La determinazione di affidamento del cottimo attesta la congruità dei prezzi.
10. L'esito degli affidamenti mediante ottimo fiduciario di cui all'articolo 125, comma 8 primo periodo del codice, è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul sito web regionale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 173, comma 2 del regolamento.
11. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, si rinvia all'articolo 51.
12. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, ove compatibili, anche nel caso di affidamento diretto.



## **Articolo 15. Modalità di conclusione dei contratti**

1. I contratti di cattimo fiduciario relativi ai lavori in economia, sono stipulati con scrittura privata e sottoscritti dall'operatore economico e dal dirigente competente, corredati degli allegati previsti dalla normativa vigente.
2. I contratti di cui al comma 1 sono soggetti a registrazione in termine fisso o in caso d'uso ai sensi della normativa vigente.
3. Per i lavori in economia di importo inferiore a **20.000 euro**, IVA esclusa, il contratto può essere sostituito dall'ordinativo di intervento emesso dal dirigente competente, sottoscritto dall'operatore economico con valore negoziale.

## **Articolo 16. Piani di sicurezza**

1. Qualora i lavori di cui al presente atto ricadano nel campo d'applicazione di cui all'articolo 88 del Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche (di seguito Testo Unico Sicurezza), al contratto di cattimo deve essere allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito PSC) o il Piano Sostitutivo di Sicurezza (di seguito PSS), a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 131 del codice.
2. Qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva del datore di lavoro committente per effettuare lavori non ricadenti nel campo d'applicazione di cui al Titolo IV del Testo Unico Sicurezza, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26, comma 3, dello stesso, il datore di lavoro committente elabora il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (di seguito D.U.V.R.I.) che indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze, a meno dei casi di esclusione previsti dallo stesso comma 3 e comma 3-bis. In caso di redazione di tale documento lo stesso deve essere allegato al contratto di cattimo e adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori.
3. All'interno del PSC o del D.U.V.R.I. è contenuta la stima analitica dei costi per la sicurezza da non assoggettare a ribasso secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Nel caso ricorrono i presupposti per la redazione del PSS, la stima analitica dei costi è comunque determinata dal committente prima della procedura di affidamento.



4. Ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c) del codice, il Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità dell'appaltatore nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, è da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del Testo Unico Sicurezza ovvero del PSS.
5. In ogni caso, prima della sottoscrizione del contratto o prima della consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 11, comma 12 del codice, l'Appaltatore presenta all'Amministrazione il POS o il PSS di cui all'articolo 131 del codice ovvero il DUVRI ai sensi dell'articolo 26 del Testo Unico Sicurezza, adeguato alla propria organizzazione aziendale e integrato qualora l'appaltatore ravvisi rischi ulteriori rispetto a quelli individuati dal committente.

### **PARTE TERZA - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

#### **Articolo 17. Garanzie**

1. Nelle procedure di affidamento previste nella presente direttiva generale per lavori di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro di cui all'articolo 125, comma 8, ultimo periodo del codice e s.m., gli operatori economici sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva nonché dall'obbligo di prestare fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, gli operatori affidatari sono altresì esonerati dalla costituzione della polizza assicurativa specifica contro i rischi di esecuzione e dalla costituzione della garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, di cui all'articolo 129 del codice, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.
3. Resta salva la possibilità da parte del responsabile del procedimento di prevedere l'obbligatorietà delle cauzioni ovvero delle polizze, anche per importi inferiori alla soglia di cui al comma 1, quando la natura dell'intervento e il tipo di procedura di affidamento la renda, comunque, necessaria.
4. Nelle procedure di affidamento disciplinate nella presente direttiva generale, di importo pari o superiore alla soglia di 40.000 euro di cui all'articolo 125, comma 8, ultimo periodo del codice e s.m., gli operatori economici sono tenuti a presentare la cauzione provvisoria e definitiva nelle forme e condizioni stabilite



dall'articolo 113 del codice nonché le altre garanzie e coperture assicurative previste dall'articolo 129 del codice.

#### **Articolo 18. Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in economia**

1. Per i lavori in economia di importo pari o superiore alla soglia di 40.000 euro di cui all'articolo 125, comma 8, ultimo periodo del codice e s.m., il direttore dei lavori, ove nominato, provvede all'annotazione, in ordine cronologico, dei lavori nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti in appalto, alla emissione degli eventuali certificati di avanzamento dei lavori, nonché alla redazione ed emissione del certificato di regolare esecuzione. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi, il responsabile del procedimento dispone l'emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento stesso.
2. Per i lavori in economia di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro di cui all'articolo 125, comma 8, ultimo periodo del codice e s.m., la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione è sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
3. I titoli di pagamento degli stati avanzamento lavori e del saldo finale devono essere corredati, ai fini della verifica amministrativo-contabile, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
4. Le tempistiche e le modalità dei pagamenti in acconto e a saldo sono indicate nel relativo atto di cattimo. Si applica l'articolo 143 del regolamento.
5. Qualora il direttore dei lavori non sia stato nominato, le funzioni e i compiti previsti nel presente articolo sono svolti dal responsabile del procedimento.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia agli articoli 203 e seguenti del regolamento.



### **Articolo 19. Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta**

1. L'annotazione dei lavori in amministrazione diretta è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell'esecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime ovvero in foglio separato.
2. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
  - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
  - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.
3. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore alla soglia di 20.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.
4. Qualora il direttore dei lavori non sia stato nominato, le funzioni e i compiti previsti nel presente articolo sono svolti dal responsabile del procedimento.

### **Articolo 20. Certificato di regolare esecuzione**

1. Per i lavori in economia è previsto, entro 30 giorni dall'ultimazione, il rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei lavori, in ordine al rispetto dei termini e modalità stabilite nell'atto di cattimo.
2. Per i lavori di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro di cui all'articolo 125, comma 8, ultimo periodo del codice e s.m., è ammessa l'apposizione dell'attestazione di regolare esecuzione, da parte del Direttore dei lavori, sulle fatture presentate dall'operatore economico.
3. Qualora il direttore dei lavori non sia stato nominato, le funzioni e i compiti previsti nel presente articolo sono svolti dal responsabile del procedimento.



### **Articolo 21. Subappalto**

1. Al fine di avvalersi del subappalto, ai sensi dell'articolo 118 del codice e s.m., l'operatore economico indica all'atto della presentazione dell'offerta ovvero dell'accettazione dell'affidamento, nel caso di somma urgenza, i lavori o le parti delle opere che intende subappaltare. Qualora tale indicazione non sia fornita, ovvero sia fornita in modo generico o non sia presentata la documentazione richiesta, nessuna autorizzazione di subappalto può essere concessa.

### **Articolo 22. Varianti**

1. Nell'esecuzione dei lavori in economia sono ammesse le varianti, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 132 del codice. Qualora nel periodo temporale di vigenza del contratto la somma impegnata dovesse rivelarsi insufficiente, è facoltà del responsabile del procedimento proporre una perizia suppletiva per maggiori spese ai sensi dell'articolo 177 del regolamento.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 177 del regolamento.

### **Articolo 23. Lavori complementari**

1. Nei lavori in economia è consentita la procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera a) del codice, nei limiti e alle condizioni in esso previste.

### **Articolo 24. Lavori d'urgenza**

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza a seguito di eventi oggettivamente imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione o di organizzazione, non imputabili in alcun modo a ritardi o omissioni dell'Amministrazione, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 175 del regolamento.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal dirigente competente. Il verbale è trasmesso con un'apposita perizia estimativa alla stazione appaltante quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguire e permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.



### **Articolo 25. Lavori di somma urgenza**

1. In circostanze di somma urgenza, che non consentono alcun indugio, cagionate dal verificarsi di un evento oggettivamente eccezionale o imprevedibile, in cui ogni ritardo è pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene, al fine di ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale, il responsabile del procedimento o il tecnico che, per primo, si reca sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto strettamente necessario per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, ovvero quelli per la messa in sicurezza dell'area.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato, ai sensi dell'articolo 176 del regolamento.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. In difetto di preventivo accordo, e sempreché non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'articolo 163, comma 5, del regolamento.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato, compila, entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente competente che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

## **PARTE QUARTA - LE PROCEDURE NEGOZIATE SENZA BANDO NEI LAVORI PUBBLICI**

### **Articolo 26. Unicità del prestatore**

1. E' ammesso l'affidamento diretto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b) del codice, qualora per ragioni di natura tecnica o artistica



ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato.

### **Articolo 27. Gara deserta**

1. Ai sensi dell'articolo 57 comma 2, lett. a) del codice il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è ammesso qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura.
2. Non è ammesso il ricorso alla procedura negoziata di cui al comma 1, ove nessuna offerta sia risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e la stazione appaltante abbia deciso di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 81, comma 3 del codice.
3. Nella procedura negoziata di cui al comma 1, non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto.
4. Alla Commissione europea, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione e sulla opportunità della procedura negoziata.
5. Ai sensi dell'articolo 57, comma 6 del codice, ove possibile la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
6. La selezione ha luogo tramite indagine di mercato o tramite l'Elenco Lavori di cui alla Parte Quinta.
7. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera di invito contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ai sensi dell'articolo 51.

### **Articolo 28. Estrema urgenza**

1. Ai sensi dell'articolo 57 comma 2, lett. c) del codice il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è ammesso nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema



urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione del bando di gara.

2. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Si applicano i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 27.

### **Articolo 29. Opere di urbanizzazione**

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera g) e 122, comma 8, del codice, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è ammesso per i lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
2. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta dello stesso, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto.
3. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire, sulla base del progetto preliminare, avvia la procedura negoziata. Si applicano i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 27. L'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero operatori economici idonei.
4. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori.
5. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza.



### **Articolo 30. Lavori di importo inferiore a un milione di euro**

1. Ai sensi dell'articolo 122, comma 7 del codice, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è ammesso per i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro.
2. Il responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato. La selezione ha luogo tramite indagine di mercato o tramite l'Elenco lavori di cui alla Parte Quinta.
3. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera di invito contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. Si rinvia all'articolo 51.
4. L'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.
5. I lavori relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, del codice e s.m., restano ferme le disposizioni ivi previste.
6. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto del codice (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5 del codice, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1 del codice.

### **Articolo 31. Lavori nel settore dei beni culturali sottoposti a tutela**

1. Ai sensi dell'articolo 204, comma 1 del codice, per i lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di importo complessivo non superiore a 1.000.000 di euro, il responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e



tecnico organizzativa desunte dal mercato. La selezione ha luogo tramite indagine di mercato o tramite l'Elenco lavori di cui alla Parte Quinta.

2. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera di invito contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
3. L'invito è rivolto ad almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.
4. La lettera di invito è trasmessa all'Osservatorio che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7 del codice; dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'elenco degli operatori invitati è trasmesso all'Osservatorio.
5. I lavori affidati ai sensi del presente articolo, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste.
6. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5 del codice, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1 del codice.
7. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
8. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui al comma 1 è, altresì, ammesso nei casi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 30.



## **PARTE QUINTA - ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER LAVORI**

### **Articolo 32. Elenco aperto di operatori qualificati**

1. La presente parte disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco aperto di operatori economici qualificati da invitare a presentare offerta per l'affidamento di opere e lavori pubblici, ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 57, comma 2, lettere a), b) e c), 122, commi 7 e 8, 125, comma 8 e 204, commi 1 e 4 del codice.
2. L'Elenco Lavori è istituito presso la Direzione Generale LL.PP.
3. L'iscrizione nell'Elenco Lavori è condizione vincolante per l'affidamento dei lavori secondo le procedure della presente direttiva generale, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 53.
4. Si applica il sistema di qualificazione previsto dal regolamento e s.m., in relazione alle categorie e agli importi dei lavori da affidare.
5. L'Elenco Lavori garantisce l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia e favorisce, altresì, la pubblicità dell'attività negoziale dell'amministrazione.
6. Ai sensi dell'articolo 125, comma 12 del codice, gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari prescritti per prestazioni di pari importo, affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

### **Articolo 33. Soggetti ammessi**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del codice, possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco Lavori, gli operatori economici di cui all'articolo 34 del codice che ne facciano richiesta, in possesso dell'attestazione SOA, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ovvero per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, in possesso dei requisiti ridotti di capacità tecnico - organizzativa di cui all'articolo 90 del regolamento.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.



### **Articolo 34. Organizzazione**

1. L'Elenco Lavori è organizzato secondo fasce di importo e sulla base delle categorie di opere generali e speciali e relative classifiche di cui al Capo I, Titolo III, Parte II del regolamento e s.m..
2. L'Elenco Lavori è suddiviso in due sezioni, in base al sistema di qualificazione. Nella Prima Sezione, relativa ai lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, possono accedere sia gli operatori economici in possesso dei requisiti ridotti di capacità tecnico - organizzativa di cui all'articolo 90 del regolamento, sia gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione SOA. Nella Seconda Sezione, relativa ai lavori di importo superiore a 150.000 euro, possono accedere, per le categorie a qualificazione obbligatoria, gli operatori economici in possesso dell'attestazione SOA. Per le categorie a qualificazione non obbligatoria, non è necessario il possesso dell'attestazione SOA.
3. Ciascun operatore economico può chiedere l'iscrizione nell'Elenco Lavori per una o più categorie di lavori e per una o più classifiche di importo di cui all'articolo 61 del regolamento e s.m., nonché per una o entrambe le sezioni di cui al comma 2.

### **Articolo 35. Modalità di iscrizione**

1. Gli operatori economici presentano la domanda di iscrizione nell'Elenco Lavori, completa di tutte le informazioni richieste nell'Avviso pubblico lavori, utilizzando apposita procedura telematica, gestita dalla Direzione Generale LL.PP..
2. L'iscrizione nell'Elenco Lavori non è soggetta a termine di scadenza, fatti salvi gli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 36.

### **Articolo 36. Aggiornamento**

1. Ciascun operatore economico iscritto nell'Elenco Lavori deve:
  - a) aggiornare, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'Avviso pubblico lavori, i dati inseriti in fase di iscrizione a fronte di variazioni intervenute in ordine ai requisiti generali e speciali previsti dagli articoli 38, 40 del codice e 90 del regolamento e ad ogni altro elemento rilevante ai fini dell'iscrizione nell'Elenco lavori;



- b) aggiornare tempestivamente la propria posizione a fronte di variazioni intervenute in ordine ad elementi informativi o requisiti, che non siano rilevanti ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco Lavori.
- 2. L'aggiornamento dell'iscrizione è effettuato utilizzando la procedura telematica di cui all'Avviso pubblico lavori.
- 3. La Direzione Generale LL.PP. si riserva, altresì, di richiedere un aggiornamento dei dati forniti in fase di iscrizione e di avviare un aggiornamento del processo di valutazione in qualsiasi momento.

#### **Articolo 37. Verifica del possesso dei requisiti**

- 1. La Direzione generale LL.PP. procede annualmente alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici al momento dell'iscrizione o in sede di aggiornamento, su un campione significativo degli iscritti.
- 2. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese dal singolo operatore economico in occasione di ogni procedura, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del codice, fatto salvo il caso in cui l'operatore economico sia stato oggetto di una precedente verifica, ai sensi del comma 1, nei centoventi giorni antecedenti all'aggiudicazione o all'affidamento.

#### **Articolo 38. Selezione operatori economici da invitare**

- 1. La selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta avviene mediante sorteggio tra i soggetti idonei iscritti nell'Elenco Lavori, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
- 2. Nella gestione dell'Elenco Lavori l'ambito di applicazione del principio di rotazione è la stazione appaltante.
- 3. Ciascuna stazione appaltante, nelle procedure di affidamento tramite l'Elenco Lavori, deve osservare il principio di rotazione.
- 4. Le modalità di gestione del sorteggio sono definite nell'Avviso pubblico lavori e devono tener conto dell'esperienza pregressa in termini di adeguatezza e proporzionalità. A tal fine deve essere garantita la necessaria coerenza della capacità tecnico – organizzativa e, se del caso, economico – finanziaria con l'importo e la categoria dei lavori da affidare.



5. In caso di affidamento diretto, il responsabile del procedimento seleziona direttamente l'operatore economico tra quelli idonei iscritti nell'Elenco Lavori, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesta, mediante il sistema del sorteggio ovvero attraverso una scelta discrezionale adeguatamente motivata, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
6. L'Amministrazione ha, comunque, la facoltà, in via eccezionale, di rivolgersi anche ad operatori economici non iscritti nell'Elenco Lavori, nei seguenti casi:
  - a) quando, per la categoria dei lavori oggetto di affidamento, non risulta iscritto alcun operatore economico;
  - b) quando nella categoria dei lavori oggetto di affidamento risulta iscritto un unico operatore economico e si ritiene necessario garantire una maggiore partecipazione alla singola procedura;
  - c) quando per la categoria dei lavori oggetto di affidamento, nessuno degli operatori iscritti nell'Elenco Lavori, risulta disponibile alla realizzazione dei lavori nel termine e secondo le modalità della prestazione richiesta. Tale indisponibilità è attestata in apposita relazione resa dal responsabile del procedimento;
  - d) quando occorre procedere ad affidamenti diretti in favore di operatori non iscritti nell'Elenco Lavori, in ragione della particolare natura dei lavori ovvero del particolare livello di specializzazione richiesto.
  - e) per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'articolo 25;
  - f) negli altri casi previsti dall'Avviso pubblico lavori.

### **Articolo 39. Cause di sospensione dall'elenco**

1. La Direzione generale LL.PP. dispone la sospensione di un operatore economico dall'Elenco Lavori:
  - a) in caso di mancato aggiornamento previsto nell'articolo 36, comma 1, lettera a), emerso anche in sede di verifica, per un periodo pari a sei mesi e comunque fino all'avvenuta regolarizzazione;
  - b) in caso di carenza temporanea dei requisiti previsti nell'articolo 38 del codice, fino al momento della regolarizzazione dei requisiti mancanti.



2. Ogni responsabile del procedimento comunica alla Direzione generale LL.PP. l'eventuale verificarsi delle cause di sospensione di cui al comma precedente.
3. Il provvedimento di sospensione è assunto dalla Direzione generale LL.PP. e comunicato per iscritto all'operatore economico interessato.

#### **Articolo 40. Cause di cancellazione dall'elenco**

1. Costituisce causa di cancellazione d'ufficio dall'Elenco Lavori il verificarsi di una o più delle seguenti situazioni:
  - a) falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti generali o speciali di capacità, resa ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Lavori nonché nell'ambito delle procedure di affidamento o aggiudicazione di lavori;
  - b) mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbia determinato per almeno tre volte l'applicazione di penali;
  - c) perdita definitivamente accertata dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Lavori;
  - d) risoluzione del contratto per inadempimento;
  - e) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori accertata e notificata dall'Amministrazione;
  - f) mancata risposta all'invito di partecipazione a tre procedure;
  - g) mancata accettazione di un affidamento diretto per due volte consecutive.
2. Il responsabile del procedimento comunica alla Direzione generale LL.PP. il verificarsi delle cause di cancellazione di cui al comma precedente.
3. La Direzione generale LL.PP. informa l'operatore economico dell'avvio della procedura di cancellazione, secondo le modalità di cui all'Avviso pubblico lavori, comunicando i fatti addebitati e assegnando un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine e fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'operatore economico, la Direzione generale LL.PP. si pronuncia definitivamente mediante formale comunicazione motivata.



4. Il provvedimento di cancellazione d'ufficio è assunto dalla Direzione generale LL.PP. e comunicato per iscritto all'operatore economico interessato.
5. La cancellazione d'ufficio comporta l'impossibilità per l'operatore economico di riproporre domanda di iscrizione nei dodici mesi successivi alla notifica del provvedimento di cancellazione.
6. La cancellazione dall'Elenco Lavori è, altresì, disposta su esplicita richiesta dell'operatore economico.

#### **Articolo 41. Pubblicità**

1. L'Avviso pubblico lavori è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale delle Regioni Sardegna, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell'Osservatorio, su SIMAP (Sistema informativo per gli appalti pubblici europei), su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale e integralmente sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.
2. Ai sensi dell'articolo 122, comma 3 del codice, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, a termini dell'articolo 65 del codice, è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al DM dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con le modalità previste nell'articolo 66, comma 7 del codice.
3. Per ogni altro aspetto si rinvia all'Avviso pubblico lavori.

### **PARTE SESTA – SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**

#### **Sezione Prima - Inquadramento**

#### **Articolo 42. Ambito oggettivo di applicazione**

1. La presente Parte disciplina, ai sensi degli articoli 125 del codice e 267 del regolamento, le modalità di affidamento dei seguenti servizi di ingegneria e architettura:



- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- direzione dei lavori e attività tecnico amministrative connesse alla direzione lavori;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del codice;
- attività di collaudo;
- studi di fattibilità di cui all'articolo 14 del regolamento;
- servizi di verifica dei progetti di opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 112, commi 1 e 5 del codice e degli articoli dal 44 al 59 del regolamento.

#### **Articolo 43. Modalità di affidamento. Rinvio**

1. L'Amministrazione può affidare i servizi di ingegneria e architettura ai soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 1, lettere d), e), f), f bis), g) e h) del codice nonché, per i soli servizi di verifica, ai soggetti di cui all'articolo 48 del regolamento, esclusivamente nei seguenti casi:
  - carenza in organico di personale tecnico;
  - difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto;
  - lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale;
  - lavori richiedenti la necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.
2. L'avvio della procedura per l'affidamento all'esterno dei servizi di ingegneria e architettura, deve essere preceduto da attestazione espressa del dirigente competente, in merito alla sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne. All'attestazione deve essere allegata apposita "scheda di intervento" contenente tutte le specifiche tecniche relative alla tipologia del servizio da affidare nonché i requisiti minimi necessari per l'ammissione alla procedura di affidamento.
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di



gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi ai servizi di ingegneria e architettura, si applicano i parametri individuati dal DM n. 143 del 2013.

4. Nessuna prestazione rientrante nei servizi di ingegneria e architettura può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sotoporla alla disciplina semplificata di cui alla presente direttiva generale.
5. Per i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro di cui all'articolo 125, comma 11, secondo periodo del codice e s.m. è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento, in alternativa all'affidamento diretto, può invitare a presentare offerta, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e rotazione, un numero di operatori inferiore a cinque.
6. I servizi tecnici il cui corrispettivo sia inferiore a 100.000 euro, nonché gli altri servizi tecnici il cui corrispettivo sia inferiore alla soglia comunitaria fissata dall'articolo 28 del codice, sono affidati dall'Amministrazione, rispettivamente, secondo le disposizioni dell'articolo 91, comma 2 e dell'articolo 125, commi 9 e 10 del codice, nonché secondo quanto previsto dalla presente direttiva generale.
7. Nei casi previsti dal presente atto, il responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, individua, sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'Elenco servizi tecnici, disciplinato dagli articoli 45 e seguenti, almeno cinque operatori economici da invitare a presentare offerta, ove sussistano in tale numero soggetti idonei.
8. Gli operatori economici individuati con la modalità di cui al comma precedente, sono contemporaneamente invitati a presentare offerta con lettera di invito, recante gli elementi di cui all'articolo 51.
9. I servizi di ingegneria e architettura sono affidati, con determinazione del dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento, all'operatore economico che ha presentato l'offerta migliore, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica dei requisiti generali, tecnico-organizzativi e, se del caso, economico-finanziari, previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo con la procedura ordinaria di affidamento dei contratti pubblici.
10. In virtù di quanto previsto dagli articoli 121 comma 1 e 125 comma 14 del codice, si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni d'ufficio, di sospensione del termine di stipulazione del contratto e di diritto di accesso agli atti. Si rinvia all'articolo 52.



11. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, si rinvia all'articolo 51.
12. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, ove compatibili, anche nel caso di affidamento diretto.

#### **Articolo 44. Garanzie**

1. Nelle procedure di affidamento previste nella presente Parte il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva, devono essere muniti, a far data dall'approvazione, rispettivamente, del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, della polizza di responsabilità civile e professionale di cui all'articolo 111 del codice.
2. Ai sensi dell'articolo 268 del regolamento, per la progettazione, il piano di sicurezza e di coordinamento e i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, gli operatori economici non sono tenuti all'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 75 e 113 del codice in materia di garanzie provvisoria e definitiva.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alla soglia di 40.000 di cui all'articolo 125, comma 11, ultimo periodo del codice e s.m., gli operatori economici sono esonerati dalla costituzione delle garanzie provvisoria e definitiva, previste dagli articoli 75 e 113 del codice.
4. In riferimento al comma 3, resta salva la facoltà del responsabile del procedimento di prevedere l'obbligatorietà delle garanzie, provvisoria e/o definitiva, in relazione alla natura della prestazione e/o al tipo di procedura di affidamento.
5. Il professionista, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del D.L. 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e dell'articolo 5 del d.P.R. 07.08.2012 n.137, "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali", deve rendere noti, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
6. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica di cui agli articoli 44 e seguenti del regolamento, deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le



caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio è a carico del soggetto affidatario. Si rinvia agli articoli 112 del codice e 57 del regolamento.

### **Sezione Seconda – Elenco aperto di Operatori Economici Qualificati**

#### **Articolo 45. Elenco aperto di operatori economici qualificati**

1. La presente Sezione disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco aperto di operatori economici qualificati da invitare a presentare offerta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 57, comma 6, 125 del codice e 267 del regolamento.
2. L'Elenco servizi tecnici è costituito presso la Direzione Generale LL.PP.
3. L'iscrizione nell'Elenco servizi tecnici è condizione vincolante per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura secondo le procedure della presente direttiva generale, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 53.
4. L'Elenco servizi tecnici garantisce l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia e favorisce, altresì, la pubblicità dell'attività negoziale dell'Amministrazione.

#### **Articolo 46. Soggetti ammessi**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del codice, possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco servizi tecnici, gli operatori economici di cui agli articoli 34 e 90, comma 1, lettere d), e), f), f bis), g) e h) del codice nonché, per i soli servizi di verifica, i soggetti di cui all'articolo 48 del regolamento, che siano in possesso dei requisiti di capacità speciale determinati dall'Avviso pubblico servizi tecnici.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati dagli operatori economici mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.

#### **Articolo 47. Organizzazione**

1. L'Elenco servizi tecnici, organizzato secondo fasce di importo, è suddiviso in sottoelenchi, secondo la tipologia dei servizi di ingegneria e architettura. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del D.M. n. 143 del 2013, la



classificazione delle prestazioni professionali è stabilita, secondo le seguenti categorie di opere, come specificate nella Tavola Z-1: Edilizia; Strutture; Impianti; Infrastrutture per la mobilità; Idraulica; Tecnologie della Informazione e della Comunicazione; Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralità, Foreste; Territorio e Urbanistica.

2. I servizi di ingegneria e architettura sono codificati secondo le “prestazioni” e all’interno delle “fasi” di cui all’articolo 7 del DM n. 143 del 2013.
3. Nell’Avviso pubblico servizi tecnici, in relazione all’importo della categoria dell’opera nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, ai sensi dell’articolo 267, comma 3, ultimo periodo del regolamento, con riferimento ai servizi tecnici, possono essere previsti requisiti minimi relativi alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle categorie di opere in cui si suddivide l’Elenco servizi tecnici. Nell’ambito degli altri servizi tecnici, i requisiti speciali devono essere determinati, rispettivamente, per gli studi di fattibilità, ai sensi degli articoli 41 e 42 del codice, per i servizi di verifica, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento.

#### **Articolo 48. Selezione operatori economici da invitare**

1. La selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta, avviene mediante sorteggio tra i soggetti idonei iscritti nell’Elenco servizi tecnici, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
2. Nella gestione dell’Elenco servizi tecnici l’ambito di applicazione del principio di rotazione è la stazione appaltante.
3. Ciascuna stazione appaltante, nelle procedure di affidamento tramite l’Elenco servizi tecnici, deve osservare il principio di rotazione.
4. Le modalità di gestione del sorteggio sono definite nell’Avviso pubblico servizi tecnici e devono tener conto dell’esperienza pregressa in termini di adeguatezza e proporzionalità, ai sensi della vigente normativa. A tal fine deve essere garantita la necessaria coerenza della capacità tecnico – organizzativa e, se del caso, economico – finanziaria in relazione all’importo della categoria dell’opera, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere.



5. In caso di affidamento diretto, il responsabile del procedimento seleziona direttamente l'operatore economico tra quelli idonei iscritti nell'Elenco servizi tecnici, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesta, mediante il sistema del sorteggio ovvero attraverso una scelta discrezionale adeguatamente motivata, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
6. In ogni caso, l'Amministrazione ha facoltà, in via eccezionale, di rivolgersi anche ad operatori economici non iscritti nell'Elenco servizi tecnici, nei seguenti casi:
  - g) quando, per la categoria di opere oggetto di affidamento, non risulta iscritto alcun operatore economico;
  - h) quando nella categoria di opere oggetto di affidamento risulta iscritto un unico operatore economico e si ritiene necessario garantire una maggiore partecipazione alla singola procedura;
  - i) quando per la categoria di opere oggetto di affidamento, nessuno degli operatori economici iscritti nell'Elenco servizi tecnici, risulta disponibile allo svolgimento del servizio nel termine e secondo le modalità richieste. Tale indisponibilità è attestata in apposita relazione resa dal responsabile del procedimento;
  - j) quando occorre procedere ad affidamenti diretti in favore di operatori non iscritti nell'Elenco servizi tecnici, in ragione della particolare natura del servizio ovvero del particolare livello di specializzazione richiesto.
  - k) Negli altri casi previsti dall'Avviso pubblico servizi tecnici.

#### **Articolo 49. Rinvio**

1. Per le modalità di iscrizione e aggiornamento, la verifica del possesso dei requisiti, le cause di sospensione e di cancellazione e le forme di pubblicità dell'Avviso pubblico servizi tecnici, si rinvia alla Parte Quinta, articoli 35, 36, 37, 39, 40, 41.
2. L'Elenco servizi tecnici può essere utilizzato, altresì, per le procedure negoziate senza bando previste dall'articolo 57, comma 2, lettere a), b) e c) del codice. Si applicano gli articoli 26, 27 e 28.



## **PARTE SETTIMA – DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Articolo 50. Obblighi di trasparenza**

7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 32 della "Legge Anticorruzione", l'Amministrazione pubblica, nella sezione *Amministrazione Trasparente*, con cadenza annuale, i dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente, conclusi con l'aggiudicazione o l'affidamento.
8. Ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del Decreto Amministrazione Trasparente, per le procedure negoziate senza bando, richiamate nell'articolo 2, comma 1 e 2, l'Amministrazione pubblica tempestivamente, nella sezione *Amministrazione Trasparente*, con riferimento ai singoli affidamenti, la determinazione a contrarre, dopo l'aggiudicazione definitiva e contestualmente alla pubblicazione degli esiti gara, secondo quanto previsto dal codice.
9. Ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Amministrazione Trasparente, devono essere pubblicati, con cadenza semestrale, nella sezione *Amministrazione Trasparente*, gli elenchi dei provvedimenti finali di scelta del contraente.

### **Articolo 51. Contenuti della lettera di invito**

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, l'Amministrazione adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del codice, la determinazione a contrarre che individua gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e di valutazione delle offerte nonché i fondi con cui far fronte alla spesa.
2. La lettera di invito a presentare offerta contiene l'indicazione delle regole di svolgimento della gara e reca i seguenti elementi essenziali:
  - a) l'oggetto e le caratteristiche tecniche dei lavori, con indicazione delle categorie di opere di cui all'Allegato A del regolamento e s.m. o dei servizi di ingegneria e architettura, con l'indicazione delle categorie d'opera, delle prestazioni e delle fasi di cui al DM n. 143 del 2013;
  - b) i tempi di esecuzione dei lavori o dei servizi di ingegneria e architettura;
  - c) il sistema di affidamento prescelto;



- d) l'importo dei lavori a base d'asta, con specificazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nonché l'indicazione dei prezzi unitari per i lavori a misura e dell'importo dei lavori a corpo ovvero, per i servizi di ingegneria e architettura, la determinazione del corrispettivo a base d'asta ai sensi del DM n. 143 del 2013;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) gli elementi di valutazione, nel caso di applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g) l'eventuale ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi degli articoli 122, comma 9 e 124, comma 8 del codice, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida ovvero di aggiudicare anche in caso di una sola offerta valida;
- i) il termine di presentazione delle offerte e il periodo di validità delle stesse, espresso in giorni;
- j) le garanzie richieste, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 per i lavori e dall'articolo 44 per i servizi di ingegneria e architettura;
- k) l'indicazione del termine per l'esecuzione dei lavori ovvero per l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura;
- l) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del codice e del regolamento;
- m) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e penalità;
- n) l'indicazione delle modalità e dei termini di pagamento;
- o) i requisiti di ordine morale e di capacità speciale richiesti all'operatore economico e il relativo obbligo di rendere apposita dichiarazione in merito;
- p) il nominativo del responsabile del procedimento;
- q) l'indicazione delle modalità per il pagamento del contributo in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ove dovuto;



- r) il Codice Unico di Progetto (CUP);
  - s) il numero del codice identificativo della gara;
  - t) i tempi e le modalità di accertamento della regolare esecuzione o del collaudo;
  - u) l'informatica che i dati personali conferiti dai concorrenti ai fini della partecipazione alla procedura saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, secondo le modalità e le finalità di cui Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
  - v) ogni altro elemento ritenuto necessario per meglio definire la natura e le caratteristiche dell'affidamento.
3. Per i servizi di ingegneria e architettura alla lettera di invito deve essere allegato lo schema di calcolo del corrispettivo.
  4. Ove richiamate espressamente nella lettera di invito, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 86, 87 e 88 del codice, concernenti il giudizio di congruità delle offerte anomale. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 86, comma 3 del codice, l'Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
  5. Fatto salvo il ricorso alla piattaforma telematica di cui all'Avviso pubblico lavori e all'Avviso pubblico servizi tecnici, la lettera di invito e le ulteriori comunicazioni sono trasmesse agli operatori economici tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax o per via elettronica, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. La data di trasmissione dell'invito e di ricezione delle offerte deve risultare dagli atti.
  6. Ai sensi degli articoli 122, comma 6 lett. d) e 124, comma 6 lett. d) del codice, nelle procedure negoziate senza bando, il termine per la ricezione delle offerte è stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 del codice e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito.
  7. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte si applicano, in ogni caso, l'articolo 70, comma 1 e 10 del codice, in tema di regole generali sulla fissazione e sul prolungamento dei termini.
  8. Nel caso di procedura negoziata per unicità del prestatore (articolo 26) o di gara deserta (articolo 27), qualora l'importo dei lavori sia superiore alle soglie previste dall'articolo 28 del codice, il termine di ricezione



delle offerte è stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 del codice e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito.

9. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del codice, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
10. E' fatto obbligo all'operatore economico di dichiarare, in sede di presentazione dell'offerta, la permanenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di iscrizione nell'Elenco e in sede di aggiornamento.
11. I lavori ovvero i servizi di ingegneria e architettura sono affidati, con determinazione del dirigente competente, all'operatore economico che ha presentato l'offerta migliore, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica dei requisiti generali, tecnico-organizzativi e, se del caso, economico-finanziari, previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo, con la procedura ordinaria di affidamento dei contratti pubblici.
12. La determinazione di affidamento del ottimo fiduciario attesta la congruità dei prezzi.

#### **Articolo 52. Comunicazioni, termine sospensivo e accesso agli atti**

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del codice, l'amministrazione comunica di ufficio:
  - a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
  - b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione;
  - c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare il contratto;



- d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 10 del codice, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del codice.
  3. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla L. n. 241 del 1990 e s.m.i. nonché dall'articolo 13 del codice.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, ove compatibili, anche nel caso di affidamento diretto.

## **PARTE OTTAVA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 53. Disposizioni transitorie**

1. Fino alla costituzione degli Elenchi aperti di cui alle Parti Quinta e Sesta, per l'affidamento dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura con i sistemi in economia e le procedure negoziate senza bando di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, l'Amministrazione individua i soggetti da invitare a presentare offerta, nel rispetto del numero minimo stabilito dalla legge, tramite indagine di mercato ovvero tramite i preesistenti Elenchi di operatori economici.

### **Articolo 54. Entrata in vigore**

2. La presente direttiva generale entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURAS e sostituisce tutti gli atti di regolamentazione dei sistemi in economia per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura, vigenti nell'ambito dell'amministrazione regionale.



**Sistemi in economia e procedure alternative all'evidenza pubblica per l'affidamento di lavori pubblici e servizi di ingegneria e architettura. Direttiva generale.**

**Allegato I**

***Elenco delle tipologie di lavori rientranti nelle categorie generali di cui all'articolo 125, comma 6 del Codice***

- a. Manutenzione ordinaria e straordinaria quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili o non realizzabili con le forme e le procedure ordinarie di affidamento dei contratti pubblici previste dagli articoli 55, 121 e 122 del D.lgs. 163/2006.
- b. Manutenzione, ordinaria e straordinaria, e ristrutturazione di opere o di impianti rientranti in un contesto di ordinaria programmazione degli interventi, eseguibili anche in amministrazione diretta.
- c. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. In tale categoria rientra ogni ipotesi di opere o lavori finalizzati a garantire l'incolumità pubblica come, a titolo esemplificativo:
  - gli interventi su reti di servizi qualora sia necessario assicurare il funzionamento del servizio pubblico al fine di garantire la sicurezza pubblica, igienica o sanitaria;
  - gli interventi atti a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
  - gli interventi in materia di sicurezza che, seppure già programmati, siano divenuti improcrastinabili in seguito ad eventi imprevedibili;
  - la messa in sicurezza o lo sgombero dei fabbricati
- d. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure ordinarie di gara; in questo ambito rientrano tutti i casi in cui una precedente gara non sia stata conclusa o sia andata deserta per qualsiasi causa.
- e. Lavori relativi ai beni di interesse storico, artistico e archeologico di cui all'articolo 198 del codice, nei casi previsti dall'articolo 204 del codice e s.m.



- f. Lavori necessari alla compilazione dei progetti. In tale categoria rientrano tutti gli interventi propedeutici alla progettazione ricompresi tra le categorie di lavori di cui al comma 6 dell'articolo 125 del codice, come le opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, i rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale, le indagini geognostiche, gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse, le opere per verificare in scala le previsioni progettuali.
- g. Completamento di opere o impianti, quando vi sia l'urgenza di completare i lavori a seguito della risoluzione del contratto ovvero in danno dell'appaltatore inadempiente.
- h. Lavori di restauro e manutenzione di beni di interesse storico, artistico e archeologico nonché le operazioni di scavo archeologico e le attività strettamente connesse, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere non dipendente da fatto della stazione appaltante.
- i. Lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni regionali demaniali e patrimoniali, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze.
- j. Lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso all'amministrazione regionale o presi in locazione nei casi in cui, per legge o contratto, le spese sono a carico del locatario.
- k. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di abbattimento di barriere architettoniche e/o di adeguamento alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici e alle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori su immobili demaniali le cui risorse derivino da programmi approvati dal Ministero delle infrastrutture, la cui attuazione è demandata ai competenti Servizi regionali.
- l. Manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli immobili di competenza regionale quali: illuminazione, impianti elettrici, elettronici, antincendio, antintrusione, climatizzazione, idrosanitari, ecc.
- m. Lavori o somministrazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi di istituto, la cui mancata esecuzione comporti danno all'amministrazione regionale o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi.



- n. Lavori relativi alla regimazione delle acque ed in particolare quelli riguardanti le prime opere per la difesa dalle inondazioni per lo scolo delle acque da territori inondati.
- o. Lavori da eseguirsi d'ufficio a carico di contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze delle autorità competenti.
- p. Lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti d'appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave già dati in consegna alle imprese.
- q. Interventi di manutenzione idraulica e forestale di cui al D.P.R. 14.4.1993 (pubblicato nella G.U. 20.4.1993, n. 91) e della legislazione regionale di settore, ricadenti anche in aree non classificate "a pericolosità idraulica" o "da frana" dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con D.P.G.R. 10 luglio 2006, n. 57, anche nel caso non sussistano i motivi di urgenza attestati dal responsabile del procedimento, se nominato, o dal Dirigente competente.